

“CAPITOLO 24” ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

“CAPITOLO 24 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Via Mons. Ferro, 22 al Cap 89127 in Reggio Calabria.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

FINALITA'

L'Associazione ha carattere non commerciale, non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

“Capitolo 24 APS” ha lo scopo di promuovere la musica in tutti i suoi aspetti, come elemento non solo legato all'arte e ad un contesto ricreativo ma anche di cultura e formazione, nonché rispettando i principi di promozione sociale e di libero associazionismo.

Si esclude qualsiasi tipologia di attività commerciale salvo solo di carattere marginale rispetto alle finalità istituzionali.

L'Associazione garantisce pari opportunità tra donne e uomini.

L'Associazione intende quindi promuovere iniziative nelle seguenti attività:

- Attività culturali
- Attività di promozione sociale
- Attività educative
- Attività di beneficenza
- Attività sociali
- Attività ricreative
- Attività di raccolta fondi

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ed in relazione a quanto disposto dall'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 cui si richiamano specificatamente le lettere di riferimento, sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- Organizzazione e promozione di eventi culturali, musicali, artistici e ricreativi;
- Realizzare, promuovere e pubblicare testi, riviste, giornali, atti e documenti in forma cartacea, video ed elettronica (ad esempio su supporti magnetici od ottici) o telematica (in particolare per il web) sia in forma occasionale che periodica su materie che costituiscano o integrino gli scopi dell'Associazione;
- Attività di promozione culturale e ricreativa attraverso la realizzazione di eventi musicali, teatrali, culturali e sociali;
- Realizzazione, produzione e distribuzione gadget;
- Promozione delle attività dei giovani musicisti e cantanti attraverso la realizzazione di servizi di management artistico;
- Realizzazione e produzione di brani musicali, dischi, cd, dvd etc.
- Organizzazione e realizzazione di mostre, convegni, fiere e concerti;
- Ideazione e realizzazione format (televisivi, teatrali, live etc.);
- Promuovere iniziative, produrre e realizzare progetti di natura musicale-artistica anche con l'apporto di Enti e Istituzioni interessate e con ogni mezzo di comunicazione per migliorare la cultura musicale e letteraria;
- Realizzare e/o gestire piattaforme online relative alla promozione dei propri eventi, dei propri prodotti e dei servizi;
- Realizzare progetti formativi rivolti ai più giovani e non, per indirizzarli alla musica e alla conoscenza musicale anche attraverso l'ausilio di piattaforme online;
- Promuovere azioni allo scopo di favorire la crescita culturale dei soci e in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, pubblicare partiture musicali, testi poetici e letterari, documenti audiovisivi e multimediali;
- Progettare, realizzare e mantenere servizi ed applicazioni web;
- Collaborare con Enti pubblici, Enti Privati ed altre associazioni, per la realizzazione di progetti ed eventi che incrementino la crescita culturale dei soci e non solo;
- Realizzare opere di Raccolta Fondi per il sostegno delle iniziative associative nonché realizzare eventi di beneficenza;
- Sviluppare azioni di tutela del panorama culturale e delle tradizioni del territorio;
- Realizzare e gestire attività ludiche, anche attraverso la creazione di parchi gioco e servizi culturali (quali ad esempio laboratori letterari, musicali, teatrali e artistici, biblioteche, musei);
- Svolgere attività di pubblicità e di raccolta di pubblicità, ai fini formativi, illustrativi e promozionali dell'attività istituzionale svolta;
- Svolgere attività di servizio di ufficio stampa;
- Promuovere ogni altra iniziativa ritenuta dall'Organo di Amministrazione valida e idonea a favorire il raggiungimento dello scopo sociale.

Fatto salvo quanto già previsto nei precedenti e/o successivi articoli del presente Statuto, ai fini di quanto disposto dall'art. 148 del T.U.I.R. come successivamente disposto dall'art. 8 D.lgs. 117/2017, si preferisce rafforzare i concetti per cui l'Associazione avrà i seguenti obblighi:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto**, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nel rispetto dell'art. 8 comma 3 del D.lgs 117/2017, è fatto espresso divieto di distribuzione, diretta ed indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente**, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta alla legge come poi successivamente stabilito dall'art. 9 D.lgs 117/2017;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative** volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e Pagina 17 Servizio di documentazione tributaria Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.**

L'Associazione si pone come forza di opinione in favore delle minoranze, come mezzo di sviluppo sociale e per il raggiungimento delle libere scelte.

L'Associazione garantisce al cittadino il diritto all'integrità morale facendo rispettare le più elementari norme dettate dal buon gusto e dalla tutela dei minori, dal diritto alla privacy e alla tutela della propria immagine di concerto con le istituzioni preposte e in rispetto delle vigenti e future leggi.

Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito e con la prassi del libero associazionismo, l'Associazione garantisce a tutti i soci aderenti la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita ed allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.

I soci sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e legalmente legittimo.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione - previa delibera dell'Assemblea - potrà affiliarsi a organizzazioni o ad associazioni aventi carattere Nazionale e Internazionale, adeguandosi automaticamente allo statuto dell'ente affiliante.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e può essere sciolta dall'assemblea dei soci, convocata dall'Organo di Amministrazione, con la maggioranza dei quattro quinti dei soci presenti

I SOCI

ART. 4

CATEGORIA E AMMISSIONE

I soci si distinguono in 4 categorie:

- a. **Soci Fondatori**, sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- b. **Soci Onorari**, persone fisiche o giuridiche che con il proprio lustro e merito contribuiscano al prestigio dell'Associazione. I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.
- c. **Soci Ordinari**, frequentatori e sostenitori, sono quelli che sono in regola con il pagamento dei contributi previsti dallo Statuto.
- d. **Soci Sostenitori**, ossia coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dall'Organo di Amministrazione, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto a partecipare ad ogni iniziativa promossa dall'Associazione, ad usufruire dei servizi erogati dall'Associazione stessa ed intervenire all'assemblea ordinaria e straordinaria. I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto. I soci potranno utilizzare modalità di richiesta diretta o indiretta (cartacea o digitale) per esplicitare il proprio diritto di informazione, anche in relazione alla consultazione dei libri sociali.

Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla quota associativa versata ed è ammessa la possibilità per il socio di delegare altro socio alla rappresentanza assembleare. Ciascun socio può ricevere n. 3 deleghe e, pertanto rappresentare tre soci.

I soci hanno il diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

ART. 6

DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle delibere e decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale e all'osservanza delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie e/o quote stabilite per la partecipazione alle attività sociali.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART. 7

VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché la responsabilità civile verso terzi, come disposto dall'art. 18 D. lgs. 117/2017.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

L'ASSEMBLEA

ART. 10 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso affisso nei locali del circolo, ovvero anche con un altro mezzo di comunicazione diretta o indiretta (come ad esempio email o i social network).

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci presenti. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei soci presenti alla chiamata in un minimo di tre.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza per persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario. L'Assemblea si riunisce di norma nei locali della sede dell'associazione, può però essere convocata ovunque in Italia a scelta dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. Se in prima ed in seconda convocazione non viene raggiunto il quorum della presenze, l'Organo di Amministrazione o il Presidente potrà convocare l'assemblea in terza convocazione e in tal caso l'assemblea si riterrà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea dovrà, nella stessa seduta, essere chiamata a votare per la seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

ART. 12

FORMA DELLA VOTAZIONE

L'Assemblea vota per alzata di mano per appello nominale; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione è effettuata a scrutinio segreto; in tal caso il Presidente potrà scegliere due scrutatori tra i presenti.

ART. 13

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti.

In sede ordinaria:

- A)** Discutere e deliberare sui rendiconti economici finanziari, consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione
- B)** Eleggere i membri dell'Organo di Amministrazione e il Presidente.
- C)** Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- D)** Deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'Attività della stessa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- E)** Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- F)** Nomina, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo;

- G)** Nomina, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017, il Revisore Legale dei Conti;

In sede straordinaria:

- H)** Deliberare sullo scioglimento dell'associazione.
- I)** Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sul trasferimento della sede sociale, nonché su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione dall'Organo di Amministrazione

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 14

COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero di componenti compreso tra 3 e 5, nominati dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- determina annualmente la quota sociale;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- deposita i prospetti contabili annuali (bilancio o rendiconto economico gestionale) presso il Runts (una volta che diventerà nel pieno delle sue funzioni), entro il 30 Giugno di ogni anno
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 15

RIUNIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione si riunisce in unica convocazione una volta al mese, comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono convocate con lettera raccomandata almeno 5 gg prima, o alternativamente per email, almeno 2 gg prima.

Le sedute e le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da questi nominato.

Gli amministratori sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni dell'organo amministrativo.

Solo il consiglio, su specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

IL PRESIDENTE

ART. 16

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio; ha la responsabilità generale, coadiuvato dal consiglio sulla conduzione e sul buon andamento degli affari sociali; sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione coadiuvato per le modalità esecutive, dal segretario del consiglio che è designato di volta in volta tra i presenti.

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

In caso di dimissioni o impedimento grave (tale giudicato dall'Organo di Amministrazione) l'Organo amministrativo provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 17

COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 18

NOMINA

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

FINANZE, PATRIMONIO E LIBRI ASSOCIATIVI

Art. 19

LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Qualora vengano superati i limiti di legge, sarà redatto bilancio sociale ai sensi dell' 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25 PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26 RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 29
NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
Inoltre si delega il Presidente, ai fini dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico del Terzo Settore, di poter apportare delle piccole variazioni che non incidano nel tessuto del presente Statuto.

Si chiede la registrazione AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 Legge 266/91 (LEGGE VOLONTARIATO), con successiva iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017. Il presente atto è esente da imposta di bollo e da imposta di registro come disposto dal D.lgs. 117/2017 successivamente modificato dalla L. 105/2018.

Reggio Calabria li, 15/06/2021

FIRME

SALVATORE FAMILIARI _____

FRANCESCO VILLARI _____

ESTER LABATE _____

GRAZIELLA LAGANÀ _____

LUISA MALASPINA _____

MARCO COSTANTINO _____

MARCO MAURO _____

ATTO COSTITUTIVO

“CAPITOLO 24 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

Oggi 15/06/2021, alle ore 11.00 a Reggio Calabria i Sig.ri

- FAMILIARI SALVATORE, nato a Reggio Calabria il 01/08/1956 e residente a Reggio Calabria, Via A. Moro n. 2, Codice Fiscale: FMLSVT56M01H224G;
- VILLARI FRANCESCO, nato a Reggio Calabria il 25/04/1973 e residente a Reggio Calabria, Via Girolamo Arcovito n. 22 i 4, Codice Fiscale: VLLFNC73D25H224N;
- MALASPINA LUISA CATERINA, nato a Reggio Calabria il 05/11/1985 e residente a Reggio Calabria, Via Padre Catanoso n. 32, Codice Fiscale: MLSLCT85S45H224W;
- LAGANA' GRAZIELLA, nata a Reggio Calabria il 07/04/1977 e residente a Reggio Calabria, Via Provinciale Vecchia n. 79, Codice Fiscale: LGNGZL77D47H224P;
- LABATE ESTER, nata a Udine il 18/01/1961 e residente a Reggio Calabria, Via A. Moro n. 2, Codice Fiscale: LBTSTR61A58L483O;
- COSTANTINO MARCO, nato a Reggio Calabria il 31/03/1975 e residente a Reggio Calabria, Via Zona Industriale n. 48, Codice Fiscale: CSTMRC75C31H224I;
- MAURO MARCO GIUSEPPE, nato a Reggio Calabria il 22/03/1976 e residente a Reggio Calabria, Via Salita Ravagnese n. 40, Codice Fiscale: MRAMCG76C22H224N

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Tra i signori FAMILIARI SALVATORE, VILLARI FRANCESCO, MALASPINA LUISA CATERINA, LAGANA' GRAZIELLA, LABATE ESTER, COSTANTINO MACO, MAURO MARCO GIUSEPPE è costituita un'associazione sotto la denominazione “**CAPITOLO 24 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**”.

L'Associazione è apolitica, apartigiana e non ha scopo di lucro.

Articolo 2

La sede dell'Associazione è stabilita Via Mons. Ferro, 22 al Cap 89127 in Reggio Calabria (RC).

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

L'Associazione è regolata dal testo dello Statuto, che, approvato dai fondatori è allegato al presente Atto Costitutivo.

Detto Statuto, composto da n. 29 articoli, contiene le norme di funzionamento e di organizzazione dell'associazione.

Articolo 5

L'Associazione è costituita da n. 7 membri. Le cariche sociali del primo Organo di Amministrazione sono ripartite tra n. 5 membri:

Presidente: FAMILIARI SALVATORE

Vice Presidente: VILLARI FRANCESCO

Consiglieri: MALASPINA LUISA CATERINA, COSTANTINO MACO, MAURO MARCO GIUSEPPE

Articolo 6

Il primo esercizio dell'Associazione si chiude in data 31/12/2021

Reggio Calabria li, 15-06-2021

Firme

SALVATORE FAMILIARI _____

FRANCESCO VILLARI _____

ESTER LABATE _____

GRAZIELLA LAGANÀ _____

LUISA MALASPINA _____

MARCO COSTANTINO _____

MARCO MAURO _____